



UIL SCUOLA PRATO

Via Vittorio Veneto, 80 59100 Prato

Tel. 057425008

E-mail: prato@uilscuola.it

prato@pec.uilscuola.it

Sito: www.uilscuolaprato.it

Prato 16/10/2023

A tutto il personale scolastico

p.c. Agli RLS d'Istituto

Oggetto: Adempimenti di inizio anno scolastico in materia di salute e sicurezza del lavoro

Tra i numerosi impegni all'inizio dell'anno scolastico occorre sempre ricordare le rilevanti responsabilità in capo al dirigente scolastico in materia di sicurezza nelle scuole, soprattutto riguardo alla formazione e all'aggiornamento del personale e degli studenti, in quanto il dirigente scolastico è assimilato al "datore di lavoro", dal Decreto Legislativo 81/2008 (il c.d. Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Al datore di lavoro è attribuito il compito, principalmente, di **costituire il Servizio di Prevenzione e Protezione d'istituto, con il relativo organigramma della sicurezza recante i nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze.**

Entrando maggiormente nel dettaglio delle azioni concrete, l'art.18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del Decreto Legislativo 81/2008 riporta **tra gli obblighi in capo al datore di lavoro in materia di sicurezza** oltre alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), **anche quella di informare, formare ed addestrare tutti i lavoratori, gli allievequiparati, i preposti rispetto alle problematiche della salute e della sicurezza all'interno dell'istituto scolastico.**

Il dirigente scolastico ha altresì il dovere di curare gli aspetti organizzativi, verificando l'effettuazione dei controlli periodici, l'aggiornamento del piano di emergenza, l'effettuazione di almeno due prove di evacuazione all'anno, l'efficienza dei dispositivi antincendio e la percorribilità delle vie di fuga. **Occorre tener presente che, in mancanza del Certificato di Prevenzione Incendi, il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) dovrà essere integrato con misure compensative quali la formazione di più addetti antincendio e l'intensificazione dell'attività di formazione e informazione volte alla promozione della cultura della prevenzione.**

Tra i compiti più importanti del datore di lavoro rientrano sicuramente l'organizzazione della formazione specifica in materia di sicurezza e l'aggiornamento delle figure interne preposte alla sicurezza e all'emergenza oltre che di tutti i soggetti (lavoratori tutti, preposti, RLS, addetti al primo soccorso ed alla prevenzione incendi) nonché degli studenti impegnati nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) con riferimento alla normativa vigente (C.M. 29 aprile 1999, n. 119; D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; Accordi Stato-Regioni). **Pertanto, sarà opportuno effettuare ad inizio anno scolastico una ricognizione delle varie figure presenti nel Servizio di Prevenzione e Protezione**

d'istituto con il relativo organigramma della sicurezza ed eventualmente provvedere alla sostituzione/surroga delle persone nei ruoli chiave.

Occorrerà, dunque, verificare con il RSPP la situazione della certificazione posseduta da tutto il personale (ivi compresi i neo - immessi in ruolo ed i supplenti a tempo determinato) in materia di salute e sicurezza del lavoro e predisporre, sin da subito, l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione per il personale che dovesse risultare sprovvisto della necessaria certificazione, ciascuno per il proprio ruolo/profilo di appartenenza.

All'esito del verificarsi di un infortunio o nel caso in cui dovesse essere disposto un controllo a cura degli enti preposti alla verifica e vigilanza (ASL, INPS, INAIL, Vigli del Fuoco o Ispettorato del lavoro) gli organi di controllo potranno irrogare delle sanzioni amministrative a carico del dirigente scolastico, in qualità di Datore di Lavoro. Sempre l'Art. 37 del D.Lgs. 81/2008, infatti, **stabilisce le sanzioni per il datore di lavoro** per la mancata formazione:

- **Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro**

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle varie figure presenti all'interno dell'istituto, recante la durata in ore dei diversi corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, la loro validità oltre alla durata dell'eventuale aggiornamento.

Prospetto riepilogativo sulla formazione e aggiornamento delle varie figure in materia di salute e sicurezza del lavoro

FIGURA	FORMAZIONE/VALIDITÀ	AGGIORNAMENTO
Datore di lavoro	Obbligo formativo pari a 16 ore . La validità del corso è quinquennale .	Aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni
Tutti i lavoratori	Obbligo formativo di durata variabile a seconda della tipologia di rischio: per le istituzioni scolastiche rischio medio 12 ore (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica) La validità del corso è quinquennale .	Aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni (per tutte le categorie di rischio).
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Tre moduli previsti (modulo A, B e C). Il modulo A ha una durata di 28 ore, il modulo B varia da 12 a 68 ore, a seconda del codice ATECO aziendale, mentre il modulo C ha una durata di 24 ore. La validità di questi corsi è quinquennale	Aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Obbligo formativo pari a 32 ore di formazione. La validità del corso è annuale .	Aggiornamento annuale della durata di corso di aggiornamento di 4 ore (rischio basso e medio) o 8 ore (rischio alto)
Preposti alla sicurezza	Obbligo formativo di 8 ore . La validità di questo corso è quinquennale .	Aggiornamento di 6 ore per tutti i livelli di rischio ogni 5 anni
Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)	Tre moduli previsti (modulo A, B e C). Il modulo A ha una durata di 28 ore, il modulo B varia da 12 a 68 ore, a seconda del codice ATECO aziendale, mentre il modulo C ha una durata di 24 ore. La validità di questi corsi è quinquennale	Aggiornamento di 20 ore ogni 5 anni
Funzionari incaricati dell'applicazione del DIVIETO DI FUMO	Nessuna formazione prevista	Nessun aggiornamento previsto
Addetti alla Prevenzione Incendi	Corsi di formazione antincendio: rischio basso: durata 4 ore rischio medio: durata 8 ore rischio alto: durata 16 ore La validità di questi corsi è quinquennale .	Corsi di aggiornamento antincendio ogni 5 anni: rischio basso: durata 2 ore rischio medio: durata 5 ore rischio alto: durata 8 ore
Addetti al Primo Soccorso	Obbligo formativo di 12 ore . La validità del corso è triennale .	Aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni.
Addetti all'uso del defibrillatore	La durata del corso BLS (Basic Life Support with Defibrillation) è di 5 ore . La validità del corso è biennale .	Aggiornamento di 3 ore ogni 2 anni.

Distinti Saluti.

**Responsabile Territoriale UIL Scuola Prato
Pasquale Raimondo**